

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-133	del 16/02/2016
Oggetto	Sezione di Bologna. Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione del laboratorio mobile targato DF266ZA. CIG: Z2017719EE	
Proposta	n. PDTD-2016-114	del 11/02/2016
Struttura adottante	Sezione Di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Sezione Di Bologna	
Dirigente proponente	Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide	
Responsabile del procedimento	Corvaglia Maria Adelaide	

Questo giorno 16 (sedici) febbraio 2016 presso la sede di Via Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione Di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione di Bologna. Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione del laboratorio mobile targato DF266ZA. CIG: Z2017719EE

VISTE:

- la D.D.G. n. 101 del 30/12/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2016";
- la D.D.G. n. 102 del 30/12/2015 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2016";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il vigente Regolamento ARPAE per le forniture di beni e servizi in economia;

PREMESSO:

- che Arpae Sezione di Bologna ha in comodato d'uso gratuito da parte del Comune di Bologna, un laboratorio mobile targato DF266ZA con la finalità di effettuare monitoraggi dell'inquinamento atmosferico nell'area urbana di Bologna, sulla base di programmi annuali concordati tra comodante e comodatario;
- che sono a carico del comodante tutte le spese di gestione ordinaria e di manutenzione necessarie al corretto funzionamento e all'uso in sicurezza del laboratorio mobile;
- che il laboratorio mobile di cui trattasi in uso al Servizio Sistemi Ambientali della Sezione di Bologna richiede interventi di adeguamento e manutenzione atti a ripristinare il sistema servo-assistito di parapetti a protezione del perimetro del tetto per garantire la sicurezza del personale che opera sul tetto calpestabile;
- che per ragioni di complementarità gli interventi di riparazione devono estendersi anche

alla risoluzione di infiltrazioni di acqua all'interno del vano furgonato, di cui alcune provenienti dal tetto;

- che i tecnici del Servizio Sistemi Ambientali hanno pertanto redatto un disciplinare tecnico dove vengono analiticamente riportati gli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria necessari al laboratorio mobile targato DF266ZA;
- che sulla base delle suddette necessità, si è ritenuto di attivare una procedura in economia con confronto concorrenziale al prezzo più basso fra ditte operanti nel settore;

PRESO ATTO:

- che è stato acquisito sul sito dell'AVCP il CIG Z2017719EE
- che a seguito di indagine di mercato è stato stimato un costo complessivo di euro 6.250 (IVA esclusa), importo massimo messo a base di gara;
- che con lettera prot. 16640 del 11/12/2015 sono state invitate a presentare offerta le ditte:
 - 1) Autofficina Tamburini di Bologna
 - 2) Lauri Srl di Mantova
 - 3) Mancini Tende di Russi RA
 - 4) Vignolcar Snc di Vignola MO
 - 5) Castagni Srl di Riveggio
- che entro il 11/01/2016, termine utile per la presentazione delle offerte, non sono pervenute offerte;

RITENUTO:

- pertanto di procedere ad una negoziazione diretta con la Ditta Lauri Srl di Mantova che con nota Prot. 359 del 15/01/2016 è stata invitata a presentare offerta;

VISTA:

- l'offerta n. PRE03797 pervenuta dalla Ditta Lauri srl, e acquisita agli atti al prot. 1204 del 28/01/2016, per l'importo complessivo di euro 6.216,00 + IVA, e successiva integrazione con specifiche tecniche, acquisita agli atti il 10/02/2016 prot. 2115;

DATO ATTO:

- che la suddetta offerta è comprensiva di una garanzia dei lavori di 5 anni, previa manutenzione annuale da effettuarsi presso la ditta stessa;
- della verifica di congruità dell'offerta da parte della responsabile Area Monitoraggio e

Valutazione Aria e Agenti Fisici, Dr.ssa Cristina Volta;

- del visto di accettazione da parte del RUP ad interim del Servizio Sistemi Ambientali, Dr.ssa Corvaglia M. Adelaide;
- della regolare presentazione da parte della ditta della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/2000;
- della acquisizione on line della regolarità del DURC;

CONSIDERATO:

- di procedere pertanto all'affidamento del servizio di ripristino e manutenzione straordinaria del laboratorio mobile targato DF266ZA alla ditta Lauri Srl di Mantova, al costo complessivo di euro 6.216,00 + IVA;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO :

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri, ai sensi del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo;
- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento la Dr.ssa Corvaglia M. Adelaide;

DETERMINA

1. di affidare il servizio di riparazione e manutenzione del laboratorio mobile targato DF266ZA alla ditta Lauri Srl Via G. di Capi, 11/A Mantova – CF 01759380205 – CIG: Z2017719EE - come dettagliatamente indicato nel disciplinare tecnico, nell'offerta n. PRE03797 del 27/01/2016 e dal capitolato speciale, che si allegano quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che la conferma d'ordine avverrà per via telematica con firma digitale;
3. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

4. di dare atto che il costo complessivo della fornitura di euro 7.583,52 (IVA compresa), avente natura di "manutenzione beni di terzi" è a carico dell'esercizio 2016 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico con riferimento al centro di responsabilità BOSSA.

Il Direttore
della Sezione provinciale di Bologna
(Dr.ssa M.Adelaide Corvaglia)

N. Proposta: PDTD-2016-114 del 11/02/2016

Centro di Responsabilità: Sezione Di Bologna

OGGETTO: Sezione di Bologna. Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione del laboratorio mobile targato DF266ZA. CIG: Z2017719EE

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo/a di Sezione Di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/02/2016

Il/La Responsabile Amministrativo/a

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di Manutenzione straordinaria di un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria, in comodato d'uso alla struttura di Arpa Sezione di Bologna, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna del laboratorio mobile.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del D.P.R. 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Arpa si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del

CAPITOLATO SPECIALE

presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- 3) Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 5) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
- 6) Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 5 – Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle attività di cui al punto 1 verrà applicata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari al 5 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 8 . Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento del servizio.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a ARPAE- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

CAPITOLATO SPECIALE

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni" o – se successiva - dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sulla cessione di contratto e di credito e subappalto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 11 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o via PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

d) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

e) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per

CAPITOLATO SPECIALE

quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpa/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpa.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 16 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

DISCIPLINARE TECNICO PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ACCESSO IN SICUREZZA AL PIANO DI CALPESTIO DEL LABORATORIO MOBILE E PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI INFILTRAZIONE DAL PERIMETRO DEL TETTO E IN ALTRI PUNTI DI DISCONTINUITÀ PRESENTI.

Gli interventi richiesti riguardano un veicolo ad uso speciale sul quale è installato un vano furgonato nel cui interno sono alloggiati tutti gli strumenti utilizzati per il monitoraggio della qualità dell'aria.

Al fine di consentire l'accesso e la permanenza in sicurezza del personale sul tetto calpestabile, il laboratorio mobile è dotato di un sistema servo-assistito di parapetti a protezione del perimetro del tetto, innalzabili tramite attuatori elettromeccanici con apposito radiocomando utilizzabile dall'operatore al suolo.

A seguito di vari malfunzionamenti tale sistema è fuori servizio e quindi necessita di un intervento di riparazione da estendere, per ragioni di complementarietà, anche alla risoluzione delle infiltrazioni di acqua all'interno del vano furgonato, di cui alcune provenienti dal tetto.

Nell'ottica di ottenere una soluzione duratura e per un ottimale ripristino della completa funzionalità del sistema servo-assistito, si rendono necessari i seguenti interventi :

ART. 1 – INTERVENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DEL LABORATORIO MOBILE E TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE

Gli interventi per il ripristino della completa funzionalità del mezzo sono i seguenti:

1. Sostituzione degli attuali attuatori guasti; verifica dello stato delle parti meccaniche del sistema servo-assistito dei parapetti di protezione e loro eventuale sostituzione se necessario; miglioramento dell'interazione tra tutte le parti con sostituzione corde e pulegge con cuscinetti, raddrizzatura supporti pulegge, ripristino cerniere ribalte di sicurezza, allineamento guide di scorrimento corde; taratura e allineamento dell'intero sistema di innalzamento; verifica di eventuali interazioni con il regolare deflusso delle acque.
2. Spostamento con successiva verifica della corretta funzionalità, all'interno del vano furgonato, in apposite scatole elettriche, delle centraline di comando, comprensive dei ricevitori dei radiocomandi degli attuatori, attualmente alloggiati entro scatole elettriche da esterno poste sul piano di calpestio che dovranno essere rimosse; sostituzione di un ricevitore del segnale radiocomandato attualmente guasto; l'installazione di un comando supplementare a pulsante per ciascun attuatore all'interno del vano; la sostituzione delle scatole esterne, attualmente danneggiate, per l'alloggiamento dei cavi e per i raccordi delle sonde di temperatura, poste sul piano di calpestio; l'installazione di dispositivi di protezione degli attuatori all'interno del quadro elettrico.
3. Realizzazione di tutti gli interventi necessari per garantire il naturale deflusso delle acque piovane dalla superficie del piano di calpestio del tetto del vano furgonato, adottando gli accorgimenti necessari a risolvere e ad impedire negli anni il riproporsi di fenomeni di infiltrazioni di acqua all'interno del vano furgonato o attraverso i pannelli della struttura. A tale fine si evidenziano le attuali infiltrazioni dalla plafoniera di emergenza nella parte posteriore del vano, dalla scatola posta a soffitto in corrispondenza del passaggio cavi sopra la scrivania e dal palo meteo. Occorre pertanto eseguire una puntuale verifica di tutti i

possibili punti di infiltrazione dal piano di calpestio, comprensivi di tutti gli elementi di discontinuità esistenti, ed eseguirne il tamponamento e la sigillatura. Inoltre occorre verificare la tenuta stagna del perimetro del tetto e realizzare il tamponamento e la sigillatura ove necessario.

4. Utilizzare materiali di prima scelta e conformi alle normative vigenti per il loro uso, privi di difetti dovuti ad errata progettazione, esecuzione, nonché di qualsiasi altro vizio.
5. Gli interventi dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla data di consegna del laboratorio mobile presso la sede indicata dal fornitore aggiudicatario.
6. Garantire l'intervento nel suo complesso per un periodo di almeno cinque anni,

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Presso la sede indicata dal fornitore aggiudicatario.

ART. 3 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULL'UTILIZZO DI VERNICI E SOLVENTI

Nella realizzazione degli interventi indicati all'art.1 dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- a) Evitare di utilizzare vernici, collanti e quant'altro, contenenti solventi chimici (come toluene, xileni e altri idrocarburi aromatici) che possano interferire a lungo termine nelle analisi effettuate dall'analizzatore automatico di B-T-E-X. L'eventuale utilizzazione di qualsiasi vernice o solvente dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Arpa, inviando comunque le schede tecniche dei materiali.
- b) Durante la realizzazione dei lavori dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai tecnici di Arpa la verifica in loco (anche per gli opportuni o necessari confronti al fine di concordare eventuali soluzioni a problematiche impreviste).

ART. 4 – ELABORATI GRAFICI E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al termine dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dall'ultimazione, la ditta esecutrice dovrà fornire gli elaborati grafici, a firma della ditta o se richiesto da persona qualificata, relativi agli interventi effettuati. Inoltre dovranno essere fornite la documentazione attestante la conformità degli impianti alla normative specifiche, le norme ed istruzioni d'uso, eventuali istruzioni per la formazione degli operatori, la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione e di verifica del corretto funzionamento del sistema che devono essere effettuate nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare.

ART. 5 – COLLAUDO

A lavori ultimati e successivamente alla verifica del corretto funzionamento del sistema e della consistenza della documentazione di cui all' art. 4, verrà redatto il verbale di ultimazione dei lavori e della corretta esecuzione degli stessi. Nel caso vengano riscontrate difformità o malfunzionamenti, Arpae assegnerà un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 per la loro sistemazione.

ART. 6 – GARANZIA DELL'INTERVENTO

La garanzia avrà decorrenza dalla data del collaudo tecnico funzionale con esito positivo di cui all' art. 5, da effettuarsi da parte del personale tecnico Arpae.

Tale garanzia dovrà essere a totale copertura di tutti gli interventi previsti dall'art. 1 di questo disciplinare tecnico e dovrà avere una durata minima di anni cinque, ricorrendo ad un'estensione dei termini di garanzia rispetto a quelli minimi previsti dalla vigente legislazione. Tale garanzia dovrà essere comprensiva di un piano di manutenzione e revisione a cadenza annuale da effettuare presso la sede della ditta aggiudicataria.

Durante il periodo di garanzia dovranno essere sostituiti o riparati gratuitamente dalla ditta

tutti i componenti e le parti installate, oltre ai lavori eseguiti che abbiano dato luogo ad inconvenienti, non derivanti da manomissioni o dalla inosservanza delle norme ed istruzioni d'uso da parte del personale addetto alla gestione del laboratorio mobile.